

N. 1186

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PERUZZOTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 1996

Modifiche agli articoli 35 e 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di armi ad aria compressa classificate per uso sportivo

ONOREVOLI SENATORI. - A far data dall'entrata in vigore della legge 18 aprile 1975, n. 110, le armi ad aria compressa, in precedenza non sottoposte a un regime giuridico particolarmente vincolante, sono state assimilate in tutto e per tutto alle armi da fuoco; ciò comporta che esse siano soggette a un titolo d'acquisto (nullaosta, porto d'armi) da parte di chi intende acquisirle, che siano soggette a denuncia di possesso e che sia necessaria una licenza rilasciata dall'autorità per il loro trasporto. La disciplina in materia subiva un'ulteriore evoluzione con l'avvento della legge 25 marzo 1986, n. 85; veniva infatti introdotta nel nostro ordinamento una nuova categoria - quella delle armi per uso sportivo - delle quali il legislatore forniva (articolo 2, comma 2) la seguente definizione letterale: «quelle, sia lunghe che corte, che, per le loro caratteristiche strutturali e meccaniche, si prestano esclusivamente allo specifico impiego nelle attività sportive».

A fronte del fatto che le armi classificate per uso sportivo sono dunque dei veri e propri attrezzi sportivi, e in particolare quelle ad aria compressa sparano un pallino che sviluppa una modesta energia cinetica (in quanto un esubero di potenza mal si concilia con la precisione di tiro, requisito fondamentale per un'arma da competizione), con il presente disegno di legge si chiede che le armi in esame possano essere acquistate - a differenza delle armi da fuoco e di quelle ad aria compressa non classificate per uso sportivo - liberamente, senza la titolarità di una licenza di porto d'armi o del nullaosta. Altresì, si chiede che gli iscritti a una sezione del Tiro a segno nazionale (cioè gli utenti naturali dei manufatti in esame) possano trasportarle liberamente senza alcuna licenza. È opportuno precisare che il trasporto presuppone che l'arma non sia immediatamente disponibile per l'uso

(ad esempio quando è chiusa in una valigetta e scarica): diversamente, chi intendesse portare un'arma siffatta dovrà munirsi della regolare licenza prevista dalla legge.

Si ravvisa altresì l'opportunità di precisare che, a monte del presente disegno di legge, per le armi ad aria compressa classificate per uso sportivo continua ad incombere l'obbligo di denuncia all'autorità del loro possesso.

Inoltre pare pure opportuno ricordare che la legge quadro sulla caccia (legge 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 13) vieta tassativamente l'uso di armi ad aria compressa per l'attività venatoria.

Questa parziale *deregulation* delle armi ad aria compressa classificate per uso sportivo trova fondamento in una serie di motivazioni:

1. La direttiva 91/477/CEE, del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi non contempla assolutamente quelle ad aria compressa, alle quali il legislatore comunitario ha dunque inteso conferire un regime di massima libertà. Non a caso nella stragrande maggioranza degli altri paesi d'Europa tutte le armi ad aria compressa (non solo quelle per uso sportivo) sono di libera vendita, detenzione e porto.

2. Le statistiche dimostrano ampiamente che i manufatti in esame sono di scarsissima pericolosità sociale, in quanto non si ha praticamente riscontro di un loro uso a fini delittuosi. Si consideri inoltre che le armi ad aria compressa classificate per uso sportivo hanno un aspetto molto diverso da quelle da fuoco e quindi la loro attitudine alla minaccia è ad esempio inferiore a quella arrecata da certe armi giocattolo.

3. La parziale liberalizzazione proposta delle armi in oggetto comporterebbe uno sgravio degli adempimenti burocratici non

trascurabile, a tutto vantaggio delle già operate forze dell'ordine. Infatti calerebbe il numero delle richieste di nulla-osta e di porto d'armi necessari per il solo acquisto delle armi in parola, così come diminuirebbe la richiesta di licenze per il loro trasporto.

4. Il settore armiero nazionale specializzato nella produzione di queste particolari armi sportive acquisirebbe una nuova quota di mercato, a tutto vantaggio dell'occupazione e del gettito fiscale.

5. Lo sport del tiro a segno, disciplina presente ai giochi olimpici con ben dodici specialità, trarrebbe un notevole impulso dalla liberalizzazione introdotta dalla presente proposta.

6. I partecipanti ai Giochi della gioventù (nel cui ambito sono previste anche gare di tiro a segno) e i loro accompagnatori sono attualmente sottoposti a infinite pastoie burocratiche per poter partecipare alle gare.

Lo stesso si può dire dei numerosi atleti che praticano il tiro a segno sia a livello amatoriale che agonistico con le armi ad aria compressa.

È opportuno infine precisare che la classificazione di un'arma «per uso sportivo» è effettuata dalla commissione centrale consultiva per il controllo delle armi (istituita presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 6 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni); tale organo è dunque preposto all'accertamento degli effettivi requisiti tecnici delle armi in esame e impedisce dunque l'eventuale possibilità che un'arma non rispondente alle caratteristiche stabilite dalla legge possa ottenere la qualifica «per uso sportivo» e fruire quindi del regime agevolato posto in essere dalla presente proposta di legge. Onorevoli colleghi, è per tutti questi fondati motivi che si richiede una rapida approvazione del seguente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Dopo il quarto comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«In deroga al divieto di cui al quarto comma, è consentito l'acquisto di armi ad aria compressa, sia lunghe che corte, classificate per uso sportivo ai sensi della legge 25 marzo 1986, n. 85, ai privati che abbiano compiuto la maggiore età anche se non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nullaosta all'acquisto. L'acquirente deve dimostrare la propria identità personale attraverso un documento di identità in corso di validità».

Art. 2.

1. All'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«È consentito il trasporto delle armi ad aria compressa sia lunghe che corte classificate per uso sportivo ai sensi della legge 25 marzo 1986, n. 85, agli iscritti al Tiro a segno nazionale».